COMUNE DI BRACCIANO
CAPOFILA DISTRETTO 4.3

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI E INTERVENTI SOCIALI VALLE del TEVERE

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

PER L'INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA CO-PROGETTAZIONE MIRATA ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI VOLTI ALLA GESTIONE DEL CENTRO ANTIVIOLENZA "GALASSIA" PER L'ACCOGLIENZA DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA SOLE O CON FIGLI/E PER I COMUNI DEL CONSORZIO VALLE DEL TEVERE – DISTRETTO SOCIOSANITARIO RM 4.4 E DEL DISTRETTO SOCIOSANITARIO RM 4.3, AI SENSI DELLA L. 241/1990, DELL'ART.55 DEL D.LGS. 117/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE) E SS. MM. E II. E DELLA L.328/2000.

IL DIRETTORE

Premesso che qualsiasi forma o grado di violenza contro le donne costituisce una violenza di genere oltre che una violazione dei diritti umani e dell'integrità della persona;

Richiamata la Legge 328/2000 "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*", che ha introdotto nell'ordinamento giuridico alcune disposizioni a favore dei soggetti del Terzo Settore, ed in particolare degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni ed enti di promozione sociale, delle fondazioni, degli enti di patronato e di altri soggetti privati, ed in particolare:

• l'art. 1, comma 1, il quale recita: "*La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione*";

• l'articolo 1, comma 5, il quale prevede che "*Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati*";

• l'art. 5, commi 2 e 3, il quale prevede che ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla legge, gli enti pubblici promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa, nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti del Terzo Settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale;

• l'art. 6, comma 2, lettera a), il quale attribuisce ai Comuni l'attività di programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali in rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti del Terzo Settore;

Visti:

• l'art. 11 comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che consente la partecipazione del soggetto privato al procedimento amministrativo attraverso la conclusione di accordi integrativi o procedimentali all'interno dei quali privati e Pubblica amministrazione concordano nel corso del procedimento il contenuto discrezionale del provvedimento. La legge 241 è dunque il contenitore giuridico all'interno del quale inscrivere le pratiche di Welfare collaborativo e in particolare la co-progettazione;

• l'art. 119, D. Lgs. 267/2000 che, in applicazione dell'art. 43, L. 449/1997, prevede che i Comuni, le Province e gli altri Enti Locali possono stipulare contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati;

• l'art. 7 del D.P.C.M. 30.03.2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della Legge 8 novembre 2000 n. 328), il quale prevede che al fine di valorizzare e coinvolgere attivamente i soggetti del Terzo Settore, attivandoli non solo nella fase finale di erogazione e gestione del servizio, ma anche nelle fasi precedenti della predisposizione di programmi di intervento e di specifici progetti operativi, i Comuni possono indire istruttorie pubbliche per la co-progettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del Terzo Settore esprimono disponibilità a collaborare per la realizzazione degli obiettivi;

• il D. Lgs. 117 del 03.07.2017 (c.d. Codice del Terzo Settore), il quale, nell'ambito del TITOLO VII "*dei rapporti con gli enti pubblici*", prevede all'art. 55 che: In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

• la Corte Costituzionale con sentenza n. 131/2020 ha definito la co-progettazione come "*una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall'art. 118, c. 4, Cost*", un originale canale di amministrazione condivisa, alternativo a quello del profitto e del mercato, scandito per la prima volta in termini generali come una vera e propria procedimentalizzazione dell'azione sussidiaria. La stessa Corte ha affermato che la procedura "*non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di*

coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico";

• le Linee Guida Anac n. 17 del 27.7.2022 recanti "*Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali*" secondo le quali "*Per lo svolgimento dei servizi sociali, ivi compresi quelli individuati nell'allegato IX del codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti possono decidere di ricorrere a forme di co-programmazione e/o di co-progettazione, qualora ritengano opportuno organizzare gli stessi avvalendosi della collaborazione degli Enti del terzo settore*";

• le Linee Guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55-57 del d.lgs. n.117/2017 (Codice del terzo settore), approvate con DM n. 72 del 31.03.2021;

Considerato, inoltre, che la co-progettazione di cui all'art. 7, D.P.C.M. 30.03.2001:

• ha per oggetto la definizione progettuale di iniziative, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partnership con i soggetti del Terzo Settore individuati in conformità a una procedura di selezione pubblica;

• fonda la sua funzione economico-sociale sui principi di trasparenza, partecipazione e sostegno all'adeguatezza dell'impegno privato nella funzione sociale;

• non è riconducibile all'appalto di servizi e agli affidamenti in genere, in quanto il procedimento relativo all'istruttoria pubblica di co-progettazione è destinato a concludersi con un accordo di collaborazione tra ente procedente e soggetto selezionato, che sostituisce il provvedimento finale di concessione di risorse finanziarie e altre utilità economiche, finalizzato all'attivazione di una partnership per l'esercizio condiviso della funzione di produzione ed erogazione di servizi ed interventi sociali;

• si colloca nella direzione del welfare sussidiario, di natura promozionale, fondato sulla responsabilità sociale e sull'esercizio comune della "funzione pubblica";

Richiamato l'art. 6 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss. mm. e ii., in base al quale: "*In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi i contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato. Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017*";

Richiamati:

- la Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011, ratificata dall'Italia con Legge 27 giugno 2013, n. 77, che costituisce il primo completo strumento internazionale, giuridicamente vincolante, a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza ed in particolare, l'articolo 7 della stessa che richiede agli Stati l'adozione di "misure legislative e di altro tipo necessarie

per predisporre e attuare politiche nazionali efficaci, globali e coordinate, comprendenti tutte le misure adeguate destinate a prevenire e combattere ogni forma di violenza […] e fornire una risposta globale alla violenza contro le donne";

- il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province" convertito, con modificazioni, con legge 15 ottobre 2013, n.119, che reca norme in materia di maltrattamenti, violenza sessuale e atti persecutori ed in particolare gli artt. 5 e 5bis;

Vista la Legge Regionale 19 marzo 2014, n. 4, "Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo donna";

Vista la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio" ed in particolare l'articolo 33, comma 2, lettera u-bis) secondo cui la Regione "……promuove iniziative a carattere sociale e culturale per la prevenzione della violenza di genere, programma la rete degli interventi, realizza, finanzia e coordina i servizi preposti alla tutela e alla protezione delle donne vittime di violenza e dei loro figli, in concorso con lo Stato e i Comuni, in conformità alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4";

Richiamata la deliberazione regionale 27 luglio 2023, n. 400 recante: "Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, di modifica dell'intesa n. 146/CU del 27 novembre 2014, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio (Rep. Atti n. 146/CU del 14 settembre 2022). Revoca della Deliberazione di Giunta regionale 18 ottobre 2016, n. 614.";

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale del Lazio nn. 830/2014, 689/2016, 846/2017, 519/2019, 869/2019, 277/2020,581/2020, 946/2021, 836/2022 e 444/2023 con le quali sono state programmate sia le risorse provenienti dal Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, sia le risorse regionali provenienti dal Fondo per il contrasto alla violenza di genere L.R. n. 4/2014 per gli interventi per Centri antiviolenza e Case rifugio ai sensi dell'art. 5bis del decreto-legge n. 93/2013 sopra indicato;

Preso atto che nelle suddette Delibere di programmazione rientra anche il Centro Antiviolenza per l'accoglienza di donne vittime di violenza sole o con figli/e per i comuni del Consorzio Valle del Tevere – Distretto sociosanitario RM 4.4 e del Distretto sociosanitario RM 4.3;

Vista la DGR 9 ottobre 2025, n. 890 recante: "*Programmazione delle risorse assegnate alla Regione Lazio con Decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità del 28 novembre 2024 relativo alla ripartizione delle risorse del "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 - Annualità 2024. Recepimento dell'Intesa Rep. atti n. 129 /CU del 10 settembre 2025 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali di modifica dell'Intesa Rep. Atti n.146/CU del 14 settembre 2022, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio recepita con DGR 27 luglio 2023, n.*

400." che prevede il finanziamento destinato al Centro Antiviolenza "Galassia" per un importo pari ad **€ 75.000,00**;

Vista la Determinazione n. G15635 del 21.11.2025 recante: "*Attuazione D.G.R. n. 890/2025 – risorse ai centri antiviolenza finalizzate all'attivazione di un progetto per accrescere le competenze per lo sviluppo individuale ed una gestione più efficace del nuovo progetto di vita delle donne vittime di violenza. Perfezionamento della prenotazione di spesa n. 57760/2025 per l'importo complessivo di euro 787.499,93 e variazione in diminuzione di euro 0.07 sul Cap. U0000H41166 (Missione 12, Programma 04, Piano dei conti finanziario 1.04.01.02), esercizio finanziario 2025, in favore di beneficiari vari.",* che assegna al Consorzio la somma di **€ 27.1155,17** per l'attivazione di interventi da realizzarsi presso le strutture antiviolenza, che tengano conto dei bisogni specifici delle donne che accedono alle stesse, per accrescere le competenze per lo sviluppo individuale e la gestione più efficace del nuovo progetto di vita, attraverso azioni informative/formative, anche in materia di istruzione e alfabetizzazione finanziaria per contrastare la violenza economica, personale e sociale;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 41 del 29.10.2025 avente ad oggetto "***Discussione in merito ad Accordo Operativo con la Asl Rm 4 per il cofinanziamento del Servizio Territoriale Anti Violenza"***, con il quale si garantisce la collaborazione e il cofinanziamento per la realizzazione di interventi volti al contrasto di ogni forma di violenza di genere tra Consorzio e ASL RM4;

Considerato che l'Accordo Operativo di cui alla Deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 41 del 29.10.2025 è in fase di recepimento da parte della ASL RM4 e prevede la prosecuzione dei rapporti di collaborazione e la ripartizione dei servizi e degli interventi tra le Parti tramite la realizzazione e il cofinanziamento del servizio di gestione del Centro Anti Violenza sul territorio dei Distretti RM4.4 e RM 4.3, utile a contrastare il fenomeno della violenza nelle relazioni intime;

Visto che tale Accordo prevede, all'art. 6, un impegno economico da parte della ASL pari ad **€ 20.000,00** per il cofinanziamento del servizio di cui trattasi;

Dato atto, pertanto, che l'importo disponibile per l'attuazione degli interventi in co-progettazione, è del valore complessivo di **€ 122.155,17** per la durata di 12 mesi a decorrere dal 01.01.2026;

Considerato che presumibilmente il servizio verrà rifinanziato anche negli anni 2027, 2028 e 2029 e che in considerazione dei possibili incrementi negli stanziamenti Regionali, l'importo complessivo del servizio potrebbe ammontare a **540.000,00 Euro**;

Vista la Determinazione n. 843 del 03.12.2025 con la quale è stata approvata la presente Manifestazione d'Interesse;

RENDE NOTO CHE

Con la presente Manifestazione d'interesse, il Consorzio Intercomunale dei Servizi ed Interventi Sociali Valle del Tevere, in qualità di Ente capofila del sovrambito costituito con il Distretto sociosanitario RM 4.3, indice una procedura comparativa ai sensi dell'art. 56, co. 3 D. Lgs. 117/2017, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, finalizzata al coinvolgimento di Enti del Terzo Settore per lo sviluppo di una co-progettazione mirata

alla realizzazione di interventi volti alla gestione del Centro antiviolenza "Galassia" per l'accoglienza di donne vittime di violenza sole o con figli/e per i Comuni del Consorzio Valle del Tevere – Distretto sociosanitario RM 4.4 e del Distretto sociosanitario RM 4.3.

Art. 1
Definizioni e requisiti minimi dei Centri antiviolenza (Linee guida approvate con DGR 400/2023)

I Centri antiviolenza, di seguito denominati "CAV", erogano servizi di prevenzione e accoglienza, a titolo gratuito, nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato, a tutte le donne vittime di violenza maschile o che si trovino esposte a tale rischio, congiuntamente alle/i loro figlie/i minori, indipendentemente dal luogo di residenza.

Requisiti strutturali dei Centri antiviolenza

- La struttura destinata a sede operativa del CAV deve possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente nonché gli altri requisiti previsti dalle normative regionali in materia di autorizzazione e/o accreditamento e deve essere organizzato in locali idonei a garantire le diverse attività nel rispetto della privacy. Il CAV può articolarsi, in aggiunta alla sede, anche con sportelli di ascolto e informativi sul territorio, di facile accesso.
- Il CAV garantisce un'apertura di almeno 5 giorni alla settimana, ivi compresi i giorni festivi e un numero di telefono dedicato attivo h24, anche collegandosi al 1522.
- Il CAV deve aderire al numero telefonico nazionale di pubblica utilità 1522 e deve assicurare l'ingresso nella mappatura tenuta dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché l'iscrizione negli appositi registri previsti dalle norme regionali e/o accreditamento in relazione a quanto previsto dalla normativa regionale.
- Il CAV adotta la Carta dei servizi, garantendo l'accoglienza con giorni e orari di apertura al pubblico in locali appositamente dedicati a tale attività.
- Al CAV è fatto esplicito divieto di applicare le tecniche di mediazione familiare e/o conciliazione, ivi compreso l'invio ad altri servizi che le applicano, nel rispetto dell'art. 48 della Convenzione di Istanbul.
- Non è consentito l'accesso ai locali del CAV agli autori della violenza e dei maltrattamenti.

Personale

- Il CAV deve avvalersi esclusivamente di personale femminile adeguatamente formate seguendo un approccio di genere su: tema della violenza maschile, sulle sue cause strutturali e conseguenze; valutazione del rischio; bisogni specifici di donne esposte a molteplici vulnerabilità; principi della Convenzione di Istanbul; operatività del lavoro di rete, anche in tema di autonomia economica, lavorativa e abitativa. La formazione si ritiene adeguata quando consiste in almeno 120 ore di formazione iniziale (di cui almeno 60 di affiancamento). Le operatrici devono effettuare inoltre almeno 16 ore annue di aggiornamento sul tema della violenza di genere.
  Il CAV deve garantire la formazione iniziale e continua per le operatrici e per le figure professionali ivi operanti, nonché l'attività di supervisione. Le conoscenze e le competenze del personale e la fornitura delle prestazioni devono essere specializzate.

- Il CAV deve assicurare adeguate prestazioni di figure professionali specifiche, quali:
  - psicologhe;
  - assistenti sociali;
  - educatrici professionali;
  - mediatrici culturali e linguistiche qualora necessarie;
  - avvocate civiliste e penaliste, esperte in diritto del lavoro e immigrazione, con una formazione specifica sul tema della violenza di genere, dell'elaborazione del vissuto violento, del trauma sui/sulle minori ed iscritte all'albo del gratuito patrocinio.

  Non possono operare nel CAV le avvocate e le psicologhe che, nella loro libera attività professionale, svolgono ruoli a difesa degli uomini accusati o condannati per violenza e/o maltrattamenti.

Servizi minimi garantiti

Il CAV deve garantire, a titolo gratuito, i seguenti servizi minimi:

a. Ascolto: colloqui telefonici e preliminari online e/o incontri in presenza;
b. Informazione: dopo un primo ascolto, è importante dare le prime informazioni utili alla donna rispetto al percorso che può co-costruire con il Centro e ai suoi diritti rispetto alla legge vigente;
c. Orientamento sociale: sostegno, accoglienza e accompagnamento alle donne in situazioni di violenza attraverso colloqui strutturati volti a co-costruire un percorso personalizzato di fuoriuscita dalla violenza;
d. Supporto psicologico: sostegno nell'elaborazione del vissuto violento attraverso percorsi individuali e/o tramite gruppi di auto mutuo aiuto, anche utilizzando le strutture ospedaliere, i presidi sanitari di base ed i servizi territoriali aventi personale adeguatamente formato;
e. Supporto legale: colloqui di informazione e di orientamento di carattere legale sia in ambito civile che penale, di immigrazione e lavoro, e informazione e aiuto per l'accesso al gratuito patrocinio, in tutte le fasi dei procedimenti;
f. Raccordo con le case rifugio anche ai fini dell'inserimento.

Percorso di accompagnamento

1. Il CAV assicura, ad ogni donna, un percorso personalizzato di protezione e sostegno, strutturato e definito con lei nel rispetto dei suoi tempi e della sua determinazione.
2. Il CAV si avvale della collaborazione della rete dei servizi pubblici e privati nel territorio per favorire un approccio integrato atto a garantire il riconoscimento della violenza subita nelle sue diverse dimensioni sotto il profilo relazionale, fisico, psicologico, sessuale, sociale, culturale ed economico.
3. Il CAV utilizza gli strumenti disponibili a livello nazionale per la valutazione del rischio.

Lavoro in rete

1. Al fine di garantire alle donne e ai loro figli protezione sociale, reinserimento e interventi sanitari, il CAV partecipa alle reti territoriali interistituzionali.
2. Il CAV, in qualità di soggetto essenziale per il funzionamento delle reti territoriali interistituzionali antiviolenza:

a) partecipa alle reti territoriali antiviolenza e laddove non già esistenti contribuisce a promuoverne la creazione al fine di garantire alle donne in situazioni di violenza e alle/i loro figlie/i un'adeguata informazione, protezione e assistenza, e il raggiungimento dell'autonomia economica, lavorativa e abitativa;
b) promuove azioni di sensibilizzazione e conoscenza sul tema della violenza maschile contro le donne, a livello territoriale, inclusi i percorsi nelle scuole;
c) contribuisce alla formazione di operatrici/ori dei servizi che a vario titolo entrano in contatto con le donne in situazioni di violenza, anche al fine di evitare fenomeni di vittimizzazione secondaria.

3. Il CAV assicura collegamenti diretti con le Case rifugio e gli altri CAV esistenti sul territorio e con gli altri nodi della rete locale.

Art. 2
Centro Antiviolenza "Galassia" e carta dei servizi

Attualmente il CAV "Galassia" ha la sua sede operativa a Formello, in via XX Settembre n.2; sul territorio, sono presenti n. 3 Sportelli "Satellite", uno situato nel Comune di Fiano Romano in Piazza Matteotti n. 2, uno situato nel Comune di Rignano Flaminio in Piazza IV Novembre n. 1 ed uno situato nel Comune di Castelnuovo di Porto in Piazza Vittorio Emanuele n. 16.
In ottemperanza a quanto previsto dalle Linee guida il servizio è attivo 5 giorni alla settimana con reperibilità telefonica h24.
In particolare il CAV "Galassia" è aperto nei seguenti giorni e orari:

- lunedì e venerdì dalle 9.00 alle 16.00;
- martedì, mercoledì e giovedì dalle 14.00 alle 19.00

I tre Sportelli "Satellite" invece sono aperti nei seguenti giorni e orari:

- Comune di Fiano Romano: martedì dalle 9.00 alle 14.00;
- Comune di Rignano Flaminio: primo giovedì del mese dalle 9.00 alle 13.00;
- Comune di Castelnuovo di Porto: secondo, terzo e quarto giovedì del mese dalle 9.00 alle 13.00.

I giorni, le sedi e gli orari di apertura possono essere rimodulati dall'ente proponente, e sulla base delle eventuali disponibilità di altri locali da parte dei Comuni del Sovrambito, nel rispetto delle Linee Guida che prevedono che il servizio sia attivo 5 giorni alla settimana e mantenendo invariato quanto previsto dalla normativa, considerando che l'area di interesse del presente progetto coinvolge sia il Distretto sociosanitario RM 4.4, sia il Distretto sociosanitario RM4.3.

Il CAV dispone di una responsabile che garantisce la presenza quotidiana.

Carta dei Servizi
Il CAV dovrà dotarsi di una Carta dei Servizi che, nel minimo, conterrà:

- la presentazione dell'organismo (storia e obiettivi) che gestisce le attività del CAV;
- la specifica dell'Ente finanziatore e del bando per la gestione del CAV;
- l'indicazione della responsabile del CAV;
- l'ubicazione del CAV e le modalità di raggiungimento dello stesso;
- il collegamento con il 1522;

- le competenze tecniche e culturali delle operatrici impegnate nel CAV e i servizi offerti anche per i/le minori;
- le modalità dell'accoglienza;
- gli orari di apertura;
- il numero del servizio telefonico h24;
- il collegamento con la rete di emergenza offerta dal territorio;
- il collegamento con la Casa Rifugio o con le altre strutture di accoglienza;
- l'esplicito divieto, per le operatrici del CAV, di applicare le tecniche di mediazione familiare;
- previsione di Gruppi di auto mutuo aiuto fondati sul dialogo e il confronto tra le singole donne.

La Carta dei Servizi dovrà essere redatta entro 30 giorni dall'avvio del servizio e trasmessa al Consorzio Valle del Tevere.

Art. 3
Obiettivi

Il CAV "Galassia" intende contrastare il fenomeno della violenza sulle donne, garantendo l'accoglienza di donne sole o con figli/e dei Comuni dei distretti sociosanitari RM4.3 e RM4.4.

Obiettivi generali:

- intervenire in casi di violenza di genere, assicurando percorsi di uscita dalla violenza;
- assicurare supporto alle donne e ai/lle loro figli/e, attraverso un'équipe multidisciplinare;
- attivare interventi che favoriscano l'accrescimento delle competenze individuali delle donne, nella definizione del più ampio progetto di vita;
- promuovere iniziative ed attività finalizzate a prevenire e contrastare la violenza nei confronti delle donne

Obiettivi specifici:

1. garantire l'accesso e la fruibilità del servizio a tutte le donne, senza alcuna discriminazione riferita a razza, colore, lingua, religione, opinioni politiche o di qualsiasi tipo, rispettando il desiderio della donna di restare anonima e di autodeterminarsi;
2. elaborare un progetto di uscita dalla violenza sulla base della valutazione dei bisogni della donna, costruendo un percorso di recupero e rafforzamento dell'autonomia, anche attraverso forme di supporto ai/alle figli/e minori, vittime di violenza assistita;
3. stabilire il grado di pericolosità del partner ed elaborare un piano per la sicurezza;
4. individuare le risorse e le reti formali (servizi sociali, centri per l'impiego) ed informali di sostegno della donna (famiglia, amici, servizi della comunità, ecc.), anche al fine di favorire l'orientamento al lavoro e all'autonomia abitativa;
5. sviluppare azioni formative/informative, anche in materia di istruzione e alfabetizzazione, per rinforzare l'autonomia, l'emancipazione e l'autodeterminazione personale, economica e sociale delle donne;

6. promuovere e realizzare iniziative di formazione e confronto con gli attori istituzionali e non che, a diverso titolo, possono essere coinvolti nella gestione di situazioni di violenza di genere (FF.OO., Servizi sociali, Servizi sanitari, ecc.).

Art. 4
Mezzi messi a disposizione dal Consorzio

Il Consorzio mette a disposizione:

- Risorse umane con adeguate competenze tecnico-professionali e amministrative per l'espletamento delle funzioni di analisi del fabbisogno, progettazione, direzione, coordinamento della co-progettazione e attuazione degli interventi;
- Assistenti sociali con adeguate competenze tecnico-professionali per la condivisione dei percorsi di uscita dalla violenza;
- Risorse finanziarie per la realizzazione del servizio, come indicate in premessa (€ 122.155,17 già finanziate e disponibili per n. 12 mesi nel 2026, possibilità di prosecuzione ed incremento del finanziamento per il periodo 2027, 2028, 2029 per un ammontare indicativo e non vincolante per tutti i n. 4 anni stimato in € 500.000,00).

Art. 5
Oggetto della Co-progettazione

Il Consorzio Valle del Tevere, attraverso la presente procedura selettiva ad evidenza pubblica, intende individuare un soggetto qualificato a partecipare a un'attività di co-progettazione mirata alla realizzazione di interventi volti alla gestione del CAV Antiviolenza "Galassia" e degli attuali n. 3 Satelliti per l'accoglienza di donne vittime di violenza sole o con figli/e, nonché della definizione ed attuazione di altri servizi ed interventi attinenti al contrasto alla violenza di genere.

L'oggetto della co-progettazione e della successiva co-gestione attiene a quanto descritto all'art.1 del presente Avviso.

Art. 6
Requisiti di partecipazione

6.1 Requisiti generali

Possono presentare domanda di partecipazione gli ETS (Enti del Terzo Settore) come descritti all'art. 4 del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm., recante il Codice del Terzo Settore.

È ammessa la partecipazione in forma singola (ETS) o in Associazione Temporanea di Scopo (ATS), costituita o costituenda.

È necessario che l'ETS (in forma singola), o tutti i componenti dell'ATS (Associazione Temporanea di Scopo), possieda/no i seguenti requisiti soggettivi:

- ✓ essere formalmente costituito o, in caso di ATS non costituita, di impegnarsi a costituirsi prima della sottoscrizione della convenzione

- ✓ avere nel loro Statuto, da almeno cinque anni, gli scopi del contrasto alla violenza maschile e di genere, del sostegno, della protezione e del supporto delle donne che hanno subito o subiscono violenza e dei/delle loro figli/e e *dell'empowerment;*
- ✓ perseguire statutariamente, in modo esclusivo o prevalente, le attività di prevenzione e contrasto alla violenza maschile
- ✓ essere iscritti al RUNTS da almeno sei mesi a far data dalla pubblicazione del presente Avviso;
- ✓ non aver messo in pratica atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi degli artt. 25 e 26 del D. Lgs. n.198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ai sensi dell'articolo 6 della L. 246/2005", accertati da parte della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;
- ✓ non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tra l'Ente e l'iniziativa di cui all'Avviso di che trattasi e che nessuna delle persone in organico o con rapporti di collaborazione professionale con l'organismo si trova nelle condizioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lg. 165/2001;
- ✓ osservare ed applicare integralmente il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL e rispettare tutti gli adempimenti assicurativi, previdenziali e fiscali derivanti dalle leggi in vigore, nella piena osservanza dei termini e modalità previsti dalle leggi medesime;
- ✓ essere in possesso di partita IVA e/o codice fiscale;
- ✓ essere in possesso dei requisiti indicati nell'art. 80 del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016), applicato per analogia;

Si richiama quanto previsto all'art.76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi contenute.

6.2 Requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica

L'ammissione alla co-progettazione è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

6.2A - aver gestito per almeno 5 anni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'Avviso, servizi analoghi a quelli di cui alla presente progettazione;

6.2B - aver realizzato negli ultimi 5 anni (anche non consecutivi), decorrenti dalla data di pubblicazione del presente Avviso, un fatturato minimo complessivo, per servizi analoghi a quelli previsti dal presente Avviso, di € 120.000,00 (IVA, se dovuta, esclusa).

- In caso di partecipazione in forma di ATS, il requisito di capacità economica-finanziaria e tecnica di cui al paragrafo 6.2A deve essere soddisfatto da ciascuno dei singoli componenti dell'ATS.

- In caso di partecipazione in forma di ATS, il requisito di capacità economica-finanziaria e tecnica di cui al paragrafo 6.2B deve essere soddisfatto dall'ATS nel suo complesso.

L'amministrazione verificherà il possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria dichiarati dal soggetto attuatore selezionato e, a campione, potrà farlo per gli altri soggetti partecipanti.

Art. 7
Ambito territoriale

Gli interventi e i servizi proposti in risposta al presente Avviso devono essere realizzati nei Comuni del seguente ambito sovradistrettuale:

- per il Distretto RM 4.3: Anguillara Sabazia, Bracciano, Canale Monterano, Manziana e Trevignano Romano;
- per il Consorzio Valle del Tevere - Distretto RM 4.4: Campagnano di Roma, Capena, Castelnuovo di Porto, Civitella San Paolo, Fiano Romano, Filacciano, Formello, Magliano Romano, Mazzano Romano, Morlupo, Nazzano, Ponzano Romano, Riano, Rignano Flaminio, Sacrofano, Sant'Oreste e Torrita Tiberina.

Art. 8
Durata delle attività

La durata iniziale del progetto sarà di 12 mesi, a decorrere dall'inizio effettivo delle attività. Resta inteso che il servizio di cui tratta potrà essere prorogato per ulteriori tre annualità e comunque nei limiti dei finanziamenti ricevuti da parte della Regione Lazio e della ASL RM4 attribuiti al Consorzio per il funzionamento del CAV.

Resta salva la facoltà per il Consorzio, nel rispetto della normativa vigente, di sospendere, modificare o annullare il servizio.

Resta inteso, altresì, che la mancata erogazione di finanziamenti per il periodo successivo a quello iniziale (12 mesi) comporterà la cessazione immediata degli effetti dell'affidamento.

Art. 9
Risorse finanziarie e ammissibilità delle spese

Lo stanziamento complessivo previsto per la realizzazione del progetto è stabilito nella somma complessiva di **€ 500.000,00 IVA esente** (per un massimo di n. 48 mesi di attività), finanziati dal Consorzio e dalla ASL RM4.

Il quadro economico definitivo sarà sviluppato in modo dettagliato in sede di co-progettazione, anche sulla base di risorse proprie che l'ETS selezionato investirà quale compartecipazione e potrà subire variazioni rispetto all'importo previsto dal presente Avviso.

Le spese da ammettere al rimborso saranno erogate nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.

Art. 10
Termini e modalità di presentazione delle domande

I soggetti interessati dovranno far pervenire la documentazione richiesta nel presente Avviso **esclusivamente tramite PEC** all'indirizzo **info@pec.consorziovalledeltevere.it** **entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 23 dicembre 2025**.

Pena l'esclusione, l'oggetto della PEC dovrà contenere la seguente dicitura: **"DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI CO-PROGETTAZIONE MIRATA ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI VOLTI ALLA GESTIONE DEL CENTRO ANTIVIOLENZA "GALASSIA" PER L'ACCOGLIENZA DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA SOLE O CON FIGLI/E PER I COMUNI DEL CONSORZIO VALLE DEL TEVERE – DISTRETTO SOCIOSANITARIO RM 4.4 E DEL DISTRETTO SOCIOSANITARIO RM 4.3, AI SENSI DELLA L.241/1990, DELL'ART.55 DEL D.LGS. 117/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE) E SS. MM. E II. E DELLA L.328/2000**

La PEC dovrà contenere i seguenti allegati, denominati come meglio specificato:

1. **Allegato "A"** - **"Documentazione Amministrativa"** (da inviare in un unico file);
2. **Allegato "B"** - **"Scheda progettuale"** (da inviare in un unico file);
3. **Allegato "C"** - **"Proposta di compartecipazione economico-finanziaria"** (da inviare in un unico file)

L'Allegato "A" dovrà contenere:

- la domanda di partecipazione, redatta utilizzando **ESCLUSIVAMENTE** il format **"Domanda di partecipazione"** (barrando le parti non di interesse). La domanda di partecipazione dovrà essere debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'ETS singolo, o dell'ETS capofila di eventuale ATS costituita. Nel caso di ATS costituenda, ogni componente dovrà compilare e sottoscrivere una singola domanda di partecipazione compilando le parti pertinenti ed allegare i relativi documenti.
  La domanda dovrà contenere, a seconda della tipologia di appartenenza, a pena di esclusione:
  - l'autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui ai parr. 6.1 e 6.2 del presente Avviso (in caso di partecipazione in ATS, le dichiarazioni del par. 6.1 e 6.2A dovranno essere rese anche dai soggetti componenti l'ATS);
  - gli estremi della iscrizione dell'Associazione/Organizzazione ai Registri previsti dalla legge;
  - gli estremi dell'iscrizione alla Camera di Commercio, se dovuta;
  - la dichiarazione di presa visione e di accettazione di tutte le condizioni contenute nel presente Avviso;
  - l'impegno al rispetto integrale delle clausole anticorruzione per quanto applicabili;
  - il nominativo della persona individuata quale referente tecnico in sede di tavolo di co-progettazione;

- l'impegno ad individuare una o più sedi operative (uffici) localizzate all'interno del territorio del Consorzio Valle del Tevere, in caso di sottoscrizione della convenzione;
- in caso di ATS costituenda, l'impegno alla costituzione dell'ATS prima della stipula della Convenzione.

- la copia dello Statuto;
- la copia del curriculum vitae della persona individuata quale referente tecnico in sede di tavolo di co-progettazione;
- la copia della certificazione di qualità, se posseduta;
- in caso di ATS già costituita, la copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza;
- la copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'ETS (o ETS capofila in caso di ATS);

L'Allegato "B" – Scheda progettuale dovrà contenere:

- La proposta di progetto tecnico, propedeutico alla co-progettazione, sottoscritta dal Legale Rappresentante. L'elaborato progettuale dovrà essere predisposto nel rispetto dello schema progettuale "Allegato B- Progetto tecnico". Non saranno prese in considerazione proposte progettuali presentate con schemi diversi da quello allegato;
- Lo schema economico finanziario della proposta progettuale;
- Il prospetto sintetico riepilogativo relativo ai mesi di specifica esperienza pregressa delle risorse umane da voler impiegare nel progetto e di ogni ETS partecipante;
- I Curriculum Vitae degli operatori coinvolti nella gestione del servizio.

L'Allegato "C" – Proposta di compartecipazione economico-finanziaria dovrà contenere:

- La proposta di compartecipazione, che dovrà contenere la descrizione dettagliata di risorse, beni mobili e immobili, attrezzature, risorse umane, ecc. che l'ETS/ATS intende mettere a disposizione per l'attuazione del servizio. Tali risorse dovranno essere esplicitate anche rispetto al valore economico corrispondente. L'ETS/ATS dovrà poi indicare in cifre e lettere il valore della compartecipazione proposto. In caso di discordanza, sarà considerato l'importo più favorevole per il Consorzio, mentre verrà assegnato il punteggio minimo nel caso in cui non risulti stimato il valore della compartecipazione, o comunque non sia esplicitato (o palesemente desumibile) dai documenti prodotti.

In caso di partecipazione in ATS costituenda, oltre all'individuale domanda di partecipazione, ogni ETS dovrà sottoscrivere il progetto tecnico, lo schema economico finanziario e la proposta di compartecipazione.

Art. 11
Motivi di esclusione

Sono escluse le domande:

- presentate da soggetti diversi da quelli previsti dall'art. 6 o che non abbiano i requisiti indicati nel medesimo articolo;

- presentate dopo la scadenza prevista dall'art. 10;
- presentate con modalità diverse da quanto indicato dall'art 10;
- che descrivono attività e servizi non conformi a quanto previsto dagli artt. 1 e 2;
- non sottoscritte dal legale rappresentante dell'ETS, o dell'ETS capofila di ATS costituito o da tutti i componenti di ATS non costituita;
- redatte in maniera incompleta, tale da non individuarne il contenuto;
- carenti dei requisiti di partecipazione previsti, che devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione;
- contenenti elementi non veritieri a seguito di successivo controllo;
- carenti anche di uno solo degli allegati previsti, o presenti e non conformi, in quanto ritenuti parte integrante del presente Avviso ed essenziali per la formulazione della proposta progettuale;
- che non raggiungano il punteggio minimo di 60/100

È vietata, a pena di esclusione, la partecipazione alla procedura quale ETS singolo e quale componente di ATS.

Art. 12
Fasi dell'istruttoria e partenariato

La procedura si svolgerà nelle seguenti fasi:

Fase 1. Individuazione del soggetto partner

Fase 2. Co-progettazione

Fase 3. Approvazione dell'esito della co-progettazione e stipula della Convenzione

Nello specifico:

Fase 1: Individuazione del soggetto partner

Al fine di valutare le istanze che perverranno in adesione al presente Avviso, sarà nominata, dopo la scadenza dei termini previsti dall'art. 10, una Commissione composta da almeno 3 (tre) componenti, individuati tra i referenti dei Servizi Sociali dei Comuni afferenti al Consorzio e/o dipendenti/professionisti del Consorzio dotati di adeguate competenze.

La Commissione procederà alla valutazione delle istanze, e in particolare a:

- verificare la data e l'orario di arrivo delle istanze di partecipazione;
- verificare la completezza della documentazione inviata e la sua rispondenza rispetto a quanto richiesto;
- valutare la proposta di progetto tecnico, lo schema economico finanziario, e la proposta di compartecipazione;
- richiedere eventuali chiarimenti;

- disporre ammissioni ed esclusioni;
- stilare la graduatoria.

In sede di valutazione saranno attribuiti i punteggi in base ai criteri di seguito indicati e sarà stilata la graduatoria. L'ETS (o l'ATS) con il punteggio più alto, e comunque superiore al punteggio minimo di 60/100, verrà ammesso alla successiva **Fase 2 (co-progettazione)**. In caso di parità di punteggio si potrà eventualmente procedere alla co-progettazione con più soggetti partner o si procederà con sorteggio, a discrezione del Consorzio.

Alla proposta dell'ETS saranno attribuiti n. 100 punti, così ripartiti:

- progetto tecnico 90 punti
- compartecipazione ai costi progettuali 10 punti

Il **progetto tecnico** dovrà essere elaborato sviluppando i seguenti punti:

Criteri di valutazione	Indicatori	Valore di riferimento
Professionalità delle Risorse Umane e dei volontari messa a disposizione del Progetto	Verranno valutate: • Specifiche esperienze, aderenti al progetto, del Personale (coerente con le **Linee guida approvate con DGR 400/2023**) e degli eventuali volontari messi a disposizione dell'intervento, attraverso i Cv allegati alla domanda*; • Adeguatezza quantitativa (numero delle operatrici). Verrà valutato il numero massimo di 10 operatrici.	**20**
Esperienza pregressa di ciascun ETS nella gestione di servizi analoghi a quelli del presente Avviso	Verranno valutate: • Specifiche esperienze, aderenti al progetto, dell'ETS o, in caso di ATS, di ogni ETS partecipante, attraverso il CV del/degli ETS**	**10**
Coerenza interna del progetto	Verrà valutata: • La coerenza del progetto in merito a metodologia, azioni di intervento, risultati attesi, professionalità coinvolte e piano economico, in relazione agli "obiettivi specifici" indicati all'art. 3	**10**
Proposta progettuale	Verrà valutata: • L'articolazione del progetto, con specifico riferimento alla metodologia e alle azioni d'intervento propedeutiche e necessarie a realizzare i 6 "obiettivi specifici" indicati all'art. 3	**24**
Organizzazione del servizio	Verrà valutata:	**6**

	• Attività e Personale dedicati a garantire i "servizi minimi" relativi alle Linee guida approvate con DGR 400/2023	
Metodi di monitoraggio e valutazione	Verranno valutati: • il modello di monitoraggio delle attività in relazione agli "obiettivi specifici" (indicati all'art. 3), attraverso la raccolta e l'analisi, quantitativa e qualitativa, dei dati • il modello di valutazione degli interventi (valutazione d'impatto) in relazione agli "obiettivi specifici" (indicati all'art. 3)	**10**
Piano economico finanziario rispetto agli interventi proposti	Verranno valutati: • la congruità dei costi del piano economico finanziario rispetto ai requisiti minimi indicati agli artt. 1 e 2 e alla realizzazione degli "obiettivi specifici" indicati all'art. 3; • il livello di dettaglio del piano economico finanziario che dovrà essere articolato sulla base delle varie voci di spesa legate ai requisiti minimi indicati agli artt. 1 e 2 e alla realizzazione degli "obiettivi specifici" indicati all'art. 3	**10**
	Totale	**90**

** oltre ai CV, si chiede di compilare il prospetto sintetico in cui riportare, per ciascuna risorsa da voler impiegare nel progetto, il **numero di mesi** nei quali si è svolta un'attività specifica ed attinente all'oggetto del presente Avviso. L'assenza del prospetto riepilogativo renderà il criterio non valutabile.*

*** oltre al CV del/degli ETS, si chiede di compilare il prospetto sintetico riepilogativo in cui riportare, per ciascun progetto realizzato, il **numero di mesi** nei quali si è svolta un'attività specifica ed attinente all'oggetto del presente Avviso. L'assenza del prospetto riepilogativo renderà il criterio non valutabile.*

La Commissione procederà alla valutazione, attribuendo, per ciascuno dei "criteri di valutazione" sopra elencati, un punteggio con il metodo della media dei "coefficienti" di moltiplicazione, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari e stabiliti nel seguente modo:

Coefficiente	Giudizio sintetico
1,0	***Eccellente***: la tematica è trattata in maniera completa e molto approfondita, tutti gli elementi sono congrui con l'oggetto e il livello qualitativo è eccellente
0,9	***Distinto***: la tematica è trattata in maniera completa e approfondita, tutti gli elementi sono congrui con l'oggetto e il livello qualitativo è ottimo
0,8	***Buono***: la tematica è trattata in maniera completa, un buon numero di elementi è congruo con l'oggetto e il livello qualitativo è buono

0,7	***Discreto***: la tematica è trattata in maniera discreta, un più che sufficiente numero di elementi è congruo con l'oggetto e il livello qualitativo è discreto
0,6	***Sufficiente***: la tematica è trattata in maniera sufficiente, un sufficiente numero di elementi è congruo con l'oggetto e il livello qualitativo è sufficiente
0,5	***Mediocre***: la tematica è trattata in maniera solo parzialmente sufficiente, alcuni elementi sono congrui con l'oggetto e il livello qualitativo è solo parzialmente sufficiente
0,4	***Insufficiente***: la tematica è trattata in maniera parziale e insufficiente, pochi elementi sono congrui con l'oggetto e il livello qualitativo è parziale e insufficiente
0,3	***Scarso***: la tematica è trattata in maniera insufficiente, un solo elemento è congruo con l'oggetto e il livello qualitativo è insufficiente
0,2	***Inadeguato***: la tematica è trattata in maniera del tutto insufficiente, nessun elemento è congruo con l'oggetto e il livello qualitativo è insufficiente
0,1	***Del Tutto Inadeguato***: la tematica è trattata in maniera del tutto insufficiente, nessun elemento è congruo con l'oggetto e il livello qualitativo è pessimo
0	***Non valutabile***: l'argomento non è stato trattato o comunque non risulta possibile esprimere una valutazione

Ogni commissario attribuirà un coefficiente tra 0 e 1 a ciascun criterio, come descritto analiticamente nella tabella sopra riportata. Successivamente, si procederà al calcolo della media dei coefficienti attribuiti dai commissari per ciascun criterio. Moltiplicando la media ottenuta, arrotondata al secondo decimale, per il punteggio massimo previsto per il criterio si ottiene il punteggio conseguito da ogni concorrente relativamente al criterio preso in considerazione. Successivamente si procederà alla somma di tutti i punteggi ottenuti per ogni criterio considerato.

Proposta di compartecipazione

Alla compartecipazione da parte dell'ETS (o dell'ATS) sarà attribuito il punteggio in base alla seguente tabella:

valore della compartecipazione	**Punteggio attribuibile**
€ 0 (Zero) *	0
Sino a € 1.000,00	2
Sino a € 2.000,00	4
Sino a € 3.000,00	6
Sino a € 4.000,00	8
Oltre € 5.001,00	10

** Verrà assegnato un valore pari a 0, anche nel caso in cui non risulti stimato il valore della compartecipazione, o comunque non sia esplicitato (o palesemente desumibile) dai documenti prodotti.*

Ultimata la valutazione del progetto tecnico (All. B) e della proposta di compartecipazione (All. C), la Commissione procederà alla pubblicazione della graduatoria e all'individuazione del soggetto, primo in graduatoria, con cui avviare la co-progettazione. In caso di parità di punteggio si potrà eventualmente procedere alla co-progettazione con più soggetti partner o si procederà con sorteggio, a discrezione del Consorzio.

Fase 2: Co-progettazione

Accederà a questa fase l'ETS (o l'ATS) che raggiungerà il punteggio massimo. In caso di parità di punteggio si potrà eventualmente procedere alla co-progettazione con più soggetti partner o si procederà con sorteggio, a discrezione del Consorzio.

Prima di avviare la fase di co-progettazione sarà nominato un gruppo di lavoro composto da:

- N. 2 referenti del Consorzio;
- N. 1 responsabile tecnico del/dei soggetto/i partner individuato/i.

Il gruppo di lavoro potrà, eventualmente, avvalersi della collaborazione di altre figure (tecnici o amministrativi).
Il progetto presentato dal soggetto selezionato costituirà la base di partenza della co-progettazione e sarà sviluppato ed eventualmente integrato in modo da risultare maggiormente aderente alla programmazione dell'Ambito in merito alla gestione del Centro Antiviolenza "Galassia"

Il Consorzio rende noto che durante la fase di co-progettazione potrebbe coinvolgere associazioni operanti nel settore della violenza di genere; queste ultime potranno partecipare a specifiche sedute ed essere ascoltate su eventuali proposte migliorative. Tali associazioni saranno coinvolte anche nel monitoraggio delle politiche e dei servizi attivati.

Il Progetto conclusivo così elaborato dovrà definire, per l'intera durata della Convenzione:

- Destinatari
- Obiettivi specifici
- Azioni e interventi
- Organizzazione del servizio
- Modalità di monitoraggio e valutazione
- Ripartizione delle competenze tra i soggetti partner
- Piano finanziario dettagliato

Nel caso in cui, per qualsiasi motivazione, non si riesca a definire il Progetto definitivo, il Consorzio si riserva la facoltà di revocare la procedura senza alcun riconoscimento economico per il soggetto selezionato.

Fase 3: Approvazione dell'esito della co-progettazione e stipula della Convenzione

Il Progetto definitivo sarà approvato con specifico provvedimento del Direttore del Consorzio, al quale potrà seguire la stipula della Convenzione, ai sensi dell'art. 11 della L. 241/1990 e dell'art. 119 del D.lgs. 267/2000 (TUEL), tra il Consorzio e il/i soggetto/i partner selezionato/i. Nel caso in cui siano presenti più soggetti partner, saranno formalmente individuati nella Convenzione di cui sopra i referenti di ciascuno di essi, in funzione delle competenze assegnate nel Progetto stesso. In alternativa, sarà altresì consentita agli enti partner la costituzione di un'associazione temporanea di scopo (ATS), antecedente la stipula della Convenzione, al fine di individuare un unico ETS capofila che sarà soggetto di riferimento, responsabile e gestore del progetto. Il soggetto individuato si obbliga all'attivazione delle azioni e degli interventi a seguito di richiesta scritta del Consorzio, anche nelle more della stipula della relativa Convenzione. La sottoscrizione della relativa convenzione vincola i soggetti al rispetto di tutti gli impegni assunti in fase di selezione, nonché di quelli conseguenti e derivanti dalla co-progettazione.

Le spese di bollo, di segreteria, di registrazioni e contrattuali sono a carico del Soggetto selezionato. Il tavolo di co-progettazione avrà la funzione di gruppo di lavoro permanente, con compiti di monitoraggio e proposta; il Consorzio ha quindi la facoltà di chiedere al soggetto gestore, in qualsiasi momento, la modifica, l'integrazione e la diversificazione delle tipologie di intervento e del ventaglio delle azioni, alla luce di modifiche/integrazioni della programmazione degli interventi in ambito locale e/o ministeriale. Sarà possibile quindi un aumento o una diminuzione delle attività e delle azioni. Sarà inoltre possibile disporre la cessazione della Convenzione, con preavviso di almeno 30 giorni, a fronte di nuove e sopravvenute esigenze dettate anche dalla normativa, o da diverse scelte dipendenti da atti o accordi territoriali di programmazione dei servizi sociali, senza che il/i soggetto/i gestore/i possa/no per questo pretendere alcunché a titolo di indennizzo e/o risarcimento.

Tenuto conto della rilevanza degli impegni e delle attività di progetto, a garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dalla convenzione l'ETS, o l'ATS, sarà tenuto a versare, prima della sottoscrizione, apposita cauzione presso la tesoreria consortile, mediante fideiussione bancaria o assicurativa, come previsto dal D. Lgs. 36/2023.

Art. 13
Personale minimo e attrezzature richiesti per l'esecuzione del servizio. Obblighi del soggetto partner

Ciascun soggetto co-progettante ed esecutore del servizio dovrà garantire, per tutta la durata della Convenzione, l'impiego di personale qualificato, con adeguati requisiti professionali nel rispetto della normativa vigente sulla gestione dei Centri antiviolenza (Linee guida approvate con DGR 400/2023) e ulteriori figure in relazione agli interventi programmati e alle esigenze dei destinatari. L'organigramma, che sarà stabilito congiuntamente in sede di co-progettazione, dovrà essere formulato qualitativamente e quantitativamente in maniera adeguata allo svolgimento delle mansioni attribuite.
Il soggetto partner si obbliga, pena la rescissione della Convenzione, ai seguenti adempimenti:
1. attivare i servizi e gli interventi, anche nelle more della stipula della Convenzione;

2. realizzare in modo puntuale e completo il programma di interventi approvato con il progetto definitivo, entro i termini e alle condizioni previste dall'atto di convenzione sottoscritta;
3. assicurare al Personale impiegato per il servizio in questione il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL di categoria e dalla vigente normativa e ad effettuare il pagamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali;
4. osservare le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.);
5. garantire il Personale minimo che sarà concordato e che lo stesso, per tutta la durata della Convenzione, sia per quantità, qualità professionale, mansioni e livello, coerente con il progetto di organizzazione del lavoro concordato in fase di co-progettazione, con limitazione del turn over alle ipotesi di pensionamento, dimissioni, gravidanza, malattia, infortunio, licenziamento;
6. vigilare sullo svolgimento dei servizi, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità degli utenti e che le attività siano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore;
7. elaborare la Carta dei Servizi;
8. produrre la documentazione giustificativa delle attività effettivamente realizzate fornendo, secondo le modalità stabilite dal Consorzio, tutti i dati finanziari, procedurali e fisici attinenti alla realizzazione della proposta progettuale finanziata;
9. garantire la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al compenso pattuito e a comunicare il conto corrente bancario, appositamente dedicato, su cui saranno registrati tutti i movimenti finanziari afferenti alla Convenzione, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto e ogni eventuale variazione dei suindicati dati;
10. non apportare variazioni o modifiche ai contenuti del progetto definitivo approvato all'esito della procedura di co-progettazione senza preventiva concertazione e autorizzazione da parte del Consorzio;
11. svolgere nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizioni di permanente sicurezza ed igiene;
12. osservare e far osservare ai propri lavoratori tutte le norme di legge e prudenza ed assumere inoltre di propria iniziativa tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro;
13. adottare tutte le misure atte ad evitare danni a cose e persone, ivi compresi i terzi ed altresì ogni atto necessario a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati.

Il Consorzio attiverà costante vigilanza e monitoraggio relativamente al rispetto degli obblighi richiesti al partner e, in caso di riscontro negativo, sarà richiesta l'immediata attivazione di eventuali azioni sanatorie, se possibile. In caso contrario si revocherà l'accordo siglato con la Convenzione.

Art. 14
Responsabilità

Ciascun soggetto partner è responsabile, senza alcuna riserva ed eccezione, dei danni che eventualmente, nel corso dello svolgimento delle attività, per fatto proprio o del proprio Personale

addetto, dovessero occorrere agli utenti del servizio, al Consorzio, alle Amministrazioni dei comuni afferenti al Consorzio o a terzi e a cose.

In particolare, in applicazione del principio della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c., il partner di progetto è responsabile degli eventuali danni occorsi agli utenti del servizio e/o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività oggetto di affidamento ed imputabili a colpa dei propri operatori, per gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. Lo stesso partner assume ogni responsabilità sia civile che penale connessa ai sensi di legge all'espletamento dell'attività richiesta dal presente avviso, e si obbliga a sollevare il Consorzio da qualunque azione o pretesa vantata da terzi e/o responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione sugli infortuni.

Art. 15
Coperture assicurative

Il/I soggetto/i partner, a copertura di tutti i rischi derivanti dalle attività oggetto di affidamento, prima della sottoscrizione della convenzione si obbliga a stipulare e a mantenere pienamente valida ed efficace, per tutta la durata della stessa convenzione, una polizza di assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (RCT) e prestatori d'opera (RCO), incluse le Amministrazioni consortili e verso gli operatori. La polizza dovrà riguardare altresì i danni alle cose e ogni altro danno anche se qui non menzionato, con espressa rinuncia da parte della compagnia assicuratrice di ogni rivalsa nei confronti del Consorzio e/o delle amministrazioni consortili.

Copia di detta polizza dovrà essere consegnata al Consorzio in sede di sottoscrizione della convenzione. I massimali non potranno essere inferiori alle seguenti soglie:

▪ Polizza R.C.T. con copertura non inferiore ad € 2.500.000,00 per persona e € 2.500.000,00 per sinistro, che preveda anche l'estensione a: danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari e/o da altri collaboratori non dipendenti, di cui il partner si avvalga, inclusa la loro responsabilità personale;

▪ Polizza infortuni a copertura dei casi di morte e dei casi di invalidità permanente, con capitale assicurato in caso invalidità permanente.

Art. 16
Modalità di rimborso spese e rendicontazione

Il pagamento delle spese rendicontate avverrà esclusivamente tramite bonifico bancario su conto corrente intestato all'ETS, o ATS, previa richiesta di rimborso spese, con cadenza trimestrale.

La rendicontazione dovrà contenere la seguente documentazione:

- Relazione trimestrale delle attività svolte, contenente dettagli qualitativi e quantitativi delle donne accolte, della tipologia dei percorsi attivati e degli esiti, delle consulenze realizzate e degli esiti;

- Rendicontazione finanziaria trimestrale delle spese effettivamente sostenute nonché degli oneri indiretti riferibili alle attività affidate con la convenzione.

Art. 17
Responsabile Tecnico

L'ETS, o l'ATS, dovrà fornire all'amministrazione procedente, nella domanda di partecipazione il nominativo i recapiti telefonici (fisso e cellulare) del Responsabile tecnico che interverrà nella successiva fase di co-progettazione e co-gestione del progetto.

Il Responsabile Tecnico dovrà essere autorizzato, sin dall'inizio dell'attività di co-progettazione, a partecipare ai tavoli di co-progettazione in nome e per conto dell'ETS di appartenenza o degli ETS partner in caso di ATS, collaborando con le/i referenti del Consorzio e gli eventuali altri Enti coinvolti nell'attuazione dei singoli interventi, al fine di far fronte alle eventuali problematiche che dovessero sorgere con riguardo alle prestazioni e attività inerenti alla realizzazione del progetto.

Art. 18
Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Federico Conte, Direttore del Consorzio Valle del Tevere.

Art. 19
Contatti

Per eventuali chiarimenti sarà possibile contattare l'Ufficio di Piano del Consorzio, **esclusivamente via pec**, all'indirizzo info@pec.consorziovalledeltevere.it

L'oggetto della pec dovrà avere la dicitura: "**QUESITO - Avviso Co-progettazione del Centro Antiviolenza "Galassia "".**

Eventuali quesiti dovranno pervenire **entro e non oltre il giorno 18.12.2025.**

Non si darà riscontro a quesiti pervenuti oltre tale termine.

Art. 20
Trattamento dei dati

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", e del RGPD (Regolamento Generale Protezione Dati) 2016/679, si informa che soggetto attivo della raccolta e del trattamento dei dati richiesti è il Consorzio Valle del Tevere e che i dati personali forniti dai soggetti interessati ai fini della partecipazione alla presente procedura saranno raccolti e trattati esclusivamente nell'ambito del medesimo procedimento. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al succitato d.lgs. n. 196/2003 e dall'art. 15 e seguenti del RGPD 679/2016, ai quali si fa espresso rinvio per tutto quanto non previsto dal presente avviso.

Il Direttore del Consorzio
Dott. Federico Conte

Allegati:

- Domanda di partecipazione
- Progetto tecnico
- Proposta di compartecipazione